

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 546

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOCCUZZI, LUCIANO AGOSTINI, BELLANOVA, BERRETTA,
BIFFONI, TIDEI, ZAPPULLA**

Istituzione della Procura nazionale della Repubblica
per la sicurezza sul lavoro

Presentata il 26 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGI! — In data 15 aprile 2011 si è concluso il processo di primo grado svolto in corte d'assise per il rogo accaduto il 6 dicembre 2007 presso lo stabilimento torinese di proprietà della Thyssenkrupp, nel quale persero la vita sette lavoratori.

Con la sentenza n. 565 del 2012 il tribunale di Torino ha condannato i due imputati Louis Cartier de Marchienne e Stephan Schmidheiny a sedici anni di reclusione per avere, nella loro qualità di gestori di fatto delle industrie Eternit in Italia, violato coscientemente le normative in tutela della salute dei lavoratori, pro-

vocato dolosamente un disastro esteso oltre i confini degli stabilimenti e causato la morte di migliaia di persone per malattie riconducibili all'amianto. Queste pene sono state ridotte in sede di processo d'appello il 28 febbraio scorso.

Secondo i dati sull'andamento del fenomeno infortunistico nel nostro Paese, rispettando il *trend* degli ultimi anni, dal 2006 in poi, quando si registrò l'ultimo incremento, anche il 2011 ha registrato una riduzione numerica degli infortuni sul lavoro (sono pari a 725.000 gli infortuni denunciati all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,

in calo del 6,6 per cento rispetto ai 776.000 del 2010), oltre che del numero degli infortuni mortali.

A livello territoriale, nel nord continua a concentrarsi oltre il 60 per cento degli infortuni, trattandosi del territorio a maggiore densità occupazionale (52 per cento degli occupati nazionali nel 2011).

Le regioni con maggior numero di denunce di infortunio si confermano Lombardia (127.007), Emilia-Romagna (99.713) e Veneto (81.217).

Nel 2011 sono 920 i morti sul lavoro, in calo del 5,4 per cento rispetto ai 973 dell'anno precedente. Nell'anno preso in esame si registra una diminuzione sensibile nei rami di attività dei servizi (-9,4 per cento) e dell'industria (-3,7 per cento), mentre per l'agricoltura si segnala un +2,7 per cento.

Malgrado i risultati positivi di questi anni non si può non tenere conto che in alcune zone del nostro Paese i processi penali in materia non si aprono, mentre in altre zone vengono celebrati, ma spesso con una tale lentezza che, prima di arrivare al verdetto finale in Corte di cassazione, si concludono con la prescrizione del reato creando un'assordante, quanto imbarazzante, situazione di impunità, con il conseguente danno causato ai lavoratori e a tutte quelle imprese virtuose che considerano la sicurezza sul lavoro un reale investimento.

Per troppo tempo parole e fatti hanno litigato fra loro: è tempo che alle parole seguano i fatti per mettere in moto un sistema virtuoso.

Sotto questo profilo è diventata pressante l'esigenza di prevedere una nuova organizzazione giudiziaria nel settore dei reati attinenti alla sicurezza negli ambienti di lavoro, una Procura nazionale della Repubblica altamente specializzata e con competenza estesa a tutto il territorio nazionale per le ipotesi di reato che appaiono di maggiore complessità.

Anche un solo infortunio, un solo decesso sul lavoro è una sconfitta per la società, un *vulnus* che insinua il dubbio sulla civiltà di un Paese.

I processi menzionati in premessa hanno avuto tempi contenuti rispetto alla complessità delle vicende, grazie all'intreccio delle elevate competenze della magistratura, di corpi specializzati e di ricercatori universitari.

L'importante contributo fornito dalla procura di Torino sui temi della sicurezza sul lavoro è universalmente riconosciuto come un solido e fondamentale punto di riferimento per chi opera nel settore della prevenzione e del contrasto agli infortuni e alle morti sul lavoro.

Sicuramente la crisi che non ha risparmiato il nostro Paese ha influito sulla riduzione degli infortuni che si è verificata in ragione dell'elevato numero di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o che hanno perso il lavoro.

Ma è certo un risultato positivo ottenuto grazie al contributo di un'attività meticolosa e puntuale che si può svolgere solo con un gruppo di lavoro preparato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per la sicurezza sul lavoro).

1. È istituita la Procura nazionale della Repubblica per la sicurezza sul lavoro, di seguito denominata « Procura nazionale », competente a sovrintendere e coordinare le indagini di polizia giudiziaria e a promuovere ed esercitare l'azione penale per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Alla direzione della Procura nazionale è posto il Procuratore nazionale, scelto tra magistrati di cassazione idonei alle funzioni direttive superiori, che hanno esercitato da almeno cinque anni rispettivamente le funzioni di pubblico ministero o di giudice per le indagini preliminari e che hanno esperienza nella trattazione dei reati di cui al comma 1.

3. Il Procuratore nazionale è coadiuvato da tre procuratori aggiunti, di cui uno da lui delegato alle funzioni vicarie. Le funzioni di procuratore aggiunto possono essere attribuite a un magistrato di cassazione che ha esercitato da almeno tre anni e continuativamente almeno per cinque anni rispettivamente le funzioni di pubblico ministero o di giudice per le indagini preliminari e che deve rimanere in servizio per almeno otto anni. Il Procuratore nazionale è coadiuvato, altresì, da quindici sostituti procuratori nominati tra i magistrati con un'anzianità di ruolo pari a quella dei magistrati di cassazione e che hanno esercitato continuativamente almeno per cinque anni le funzioni di pubblico ministero o di giudice per le indagini preliminari.

4. Il Procuratore nazionale sovrintende e vigila sull'esercizio dell'azione penale nei reati di cui al comma 1, esercitando altresì funzioni di impulso nei confronti dei pro-

curatori distrettuali al fine di promuovere e rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni.

5. Il Procuratore nazionale organizza e dirige gli uffici e il lavoro della Procura nazionale, in particolare provvedendo, per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, ad acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti ai reati di cui al comma 1 nonché a impartire ai procuratori di cui al comma 3 specifiche direttive volte a prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità di coordinamento nell'attività di indagine.

6. Il Procuratore nazionale può delegare uno dei procuratori aggiunti a esercitare, per casi determinati, per categorie di reati o per zone territoriali e nei modi determinati dalla delega, le funzioni di cui al presente articolo e a sovrintendere all'esercizio delle deleghe previste dal comma 7.

7. Il Procuratore nazionale e, con il suo consenso, i procuratori aggiunti, possono delegare altresì a uno o a un gruppo di sostituti procuratori l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, per casi determinati e nei modi determinati dalla delega.

8. La Procura nazionale si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle direzioni territoriali del lavoro. La Procura nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nonché del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente.

9. Al fine di assicurare il coordinamento delle indagini per la trattazione dei procedimenti di competenza della Procura nazionale, ogni procuratore della Repub-

blica presso il tribunale del capoluogo del distretto designa, nell'ambito del suo ufficio, uno o più magistrati, per un periodo non inferiore a quattro anni, tenendo conto delle specifiche attitudini ed esperienze professionali. Ciascun procuratore distrettuale è preposto all'attività della direzione delle indagini e cura che i magistrati designati ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini, nonché eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

10. L'assegnazione dei magistrati è disposta secondo quanto stabilito dalla Costituzione e dalla normativa vigente. Il Ministro della giustizia esprime il proprio consenso alla nomina dei procuratori aggiunti e dei sostituti procuratori, sentito il Procuratore nazionale.

11. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, predispone con proprio decreto le tabelle del personale di magistratura, del personale di cancelleria e di segreteria giudiziaria e del personale esecutivo necessario per l'istituzione degli uffici di cui al presente articolo.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate, a decorrere dall'anno 2014, dalle disposizioni di cui al comma 2 e accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 set-

tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2013;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2013, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2013;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2013, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2013;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2013, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2013;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2013, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2013 ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0013220